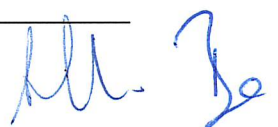


## **Regolamento**

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno

Validità dal 01.01.2017 e successive modifiche  
(Stato al 3 aprile 2026)



# Indice

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abbreviazioni e campo d'applicazione</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>Prefazione</b>                                                 | <b>2</b>  |
| Art. 1 Forma giuridica e scopo                                    | 2         |
| Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP                              | 2         |
| <b>Affiliazione all'IPCL</b>                                      | <b>3</b>  |
| Art. 3 Principio                                                  | 3         |
| Art. 4 Inizio                                                     | 3         |
| Art. 5 Obblighi degli assicurati                                  | 4         |
| Art. 6 Esame medico e riserve                                     | 5         |
| Art. 7 Fine                                                       | 5         |
| Art. 7a Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni | 5         |
| Art. 8 Congedo                                                    | 6         |
| <b>Definizioni</b>                                                | <b>7</b>  |
| Art. 9 Salario determinante                                       | 7         |
| Art. 10 Salario assicurato                                        | 7         |
| Art. 11 Grado di occupazione                                      | 8         |
| Art. 12 Avere di vecchiaia                                        | 8         |
| Art. 13 Accrediti di vecchiaia                                    | 8         |
| Art. 14 Acquisto di prestazioni                                   | 9         |
| <b>Introiti dell'IPCL</b>                                         | <b>11</b> |
| Art. 15 Contributo dell'assicurato                                | 11        |
| Art. 16 Contributo del Datore di lavoro                           | 11        |
| Art. 17 Misure in caso di sottocopertura                          | 12        |
| <b>Prestazioni dell'IPCL</b>                                      | <b>13</b> |
| Art. 18 Prestazioni assicurate                                    | 13        |
| Art. 19 Pagamento delle prestazioni                               | 13        |
| Art. 20 Cumulo di prestazioni in caso di invalidità e di decesso  | 14        |
| Art. 21 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi                     | 16        |
| Art. 22 Diritto alla rendita                                      | 16        |
| Art. 23 Importo della rendita                                     | 16        |
| Art. 24 Pensionamento parziale                                    | 16        |
| Art. 25 Capitale di vecchiaia                                     | 17        |
| Art. 26 Supplemento fisso per il pensionamento                    | 17        |
| Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità                            | 17        |
| Art. 28 Diritto alla rendita                                      | 18        |
| Art. 29 Importo della rendita intera                              | 18        |
| Art. 30 Importo della rendita parziale                            | 18        |
| Art. 31 Esenzione dai contributi                                  | 19        |
| Art. 32 Diritto alla rendita al coniuge superstite                | 19        |

|                                                      |                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 33                                              | Importo della rendita al coniuge superstite                                               | 19        |
| Art. 34                                              | Beneficiari                                                                               | 20        |
| Art. 35                                              | Diritto alla rendita per figli                                                            | 20        |
| Art. 36                                              | Importo della rendita per figli                                                           | 20        |
| Art. 37                                              | Principio                                                                                 | 21        |
| Art. 38                                              | Aventi diritto                                                                            | 21        |
| Art. 39                                              | Importo del capitale di decesso                                                           | 22        |
| Art. 40                                              | Capitale di decesso supplementare                                                         | 22        |
| Art. 41                                              | Decesso di un assicurato divorziato                                                       | 22        |
| Art. 42                                              | Trasferimento di una rendita o di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio | 23        |
| Art. 43                                              | Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 19° compleanno              | 25        |
| Art. 44                                              | Diritto alla prestazione di libero passaggio                                              | 25        |
| Art. 45                                              | Importo della prestazione di libero passaggio                                             | 26        |
| Art. 46                                              | Utilizzazione della prestazione di libero passaggio                                       | 26        |
| Art. 47                                              | Pagamento in contanti                                                                     | 26        |
| Art. 48                                              | Prelievo anticipato                                                                       | 27        |
| Art. 49                                              | Costituzione in pegno                                                                     | 28        |
| <b>Amministrazione e patrimonio dell'IPCL</b>        |                                                                                           | <b>29</b> |
| Art. 50                                              | Organizzazione dell'IPCL                                                                  | 29        |
| Art. 51                                              | Patrimonio                                                                                | 29        |
| Art. 52                                              | Interessi                                                                                 | 29        |
| Art. 53                                              | Garanzia del Comune di Locarno                                                            | 29        |
| <b>Liquidazione parziale, scioglimento e fusione</b> |                                                                                           | <b>30</b> |
| Art. 54                                              | Liquidazione parziale                                                                     | 30        |
| Art. 55                                              | Scioglimento, fusione                                                                     | 30        |
| <b>Disposizioni transitorie e finali</b>             |                                                                                           | <b>31</b> |
| Art. 56                                              | Garanzia per le rendite in corso il 1° gennaio 2007                                       | 31        |
| Art. 57                                              | Garanzia agli assicurati attivi al 31 dicembre 2006                                       | 31        |
| Art. 58                                              | Averi di vecchiaia al 1° gennaio 2007                                                     | 31        |
| Art. 59                                              | Disposizioni transitorie anteriori al cambiamento di primato                              | 31        |
| Art. 60                                              | Disposizioni transitorie per gli assicurati attivi al 31.12.201                           | 31        |
| Art. 61                                              | Garanzia per le rendite in corso il 1° gennaio 2020                                       | 32        |
| Art. 62                                              | Disposizioni transitorie per gli assicurati attivi al 31.12.2019                          | 32        |
| Art. 63                                              | Informazione dell'assicurato                                                              | 32        |
| Art. 64                                              | Interpretazione                                                                           | 33        |
| Art. 65                                              | Contestazioni                                                                             | 33        |
| Art. 66                                              | Modifiche                                                                                 | 33        |
| Art. 67                                              | Entrata in vigore                                                                         | 33        |
| <b>Allegato valido dal 1.1.2024</b>                  |                                                                                           | <b>35</b> |

# Abbreviazioni e campo d'applicazione

---

## 1. Nel presente Regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

---

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPCL             | Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno                                        |
| Datore di lavoro | Comune di Locarno risp. gli enti affiliati                                                                       |
| AVS              | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti                                                                    |
| AI               | Assicurazione per l'invalidità                                                                                   |
| LPP              | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità                      |
| LPD              | Legge federale sulla protezione dei dati personali                                                               |
| LFLP             | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità |
| CCS              | Codice civile svizzero                                                                                           |

---

2. Le persone vincolate da un'unione domestica registrata a norma della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) del 18 giugno 2004 sono parificate al coniuge per tutte le prestazioni previste da questo regolamento.
3. Salvo menzione contraria espressa, i termini al maschile che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi.

# Prefazione

---

## **Art. 1    Forma giuridica e scopo**

1. L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno, in seguito IPCL, è un'istituzione di diritto pubblico con propria personalità giuridica, con sede a Locarno.
2. L'IPCL ha per scopo di assicurare il personale del Datore di lavoro contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, attraverso la concessione di prestazioni conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

## **Art. 2    Rapporto con la legge**

1. L'IPCL è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, l'IPCL è iscritto nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza competente. Con tale iscrizione, esso si impegna a rispettare almeno le esigenze minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.
2. Il piano di previdenza adottato dall'IPCL è un piano assicurativo detto "in primato dei contributi" ai sensi dell'articolo 15 LFPL.
3. L'IPCL tratta i dati personali degli assicurati e degli aventi diritto conformemente alle disposizioni di legge, in particolare agli articoli da 85a a 86a LPP e alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 25 settembre 2020.

# Affiliazione all'IPCL

---

## Art. 3 Principio<sup>3</sup>

1. L'affiliazione all'IPCL è obbligatoria per tutti i salariati del Datore di lavoro, sempre che il loro salario AVS sia pari o superiore al salario minimo per l'ammissione (vedi Allegato).
2. Per gli assicurati assunti a tempo parziale, il salario minimo per l'ammissione è adeguato al grado di occupazione.
3. Non sono assicurati i salariati che:
  - a. sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è convenuto il prolungamento;
  - b. esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale, o esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
  - c. all'entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70 % ai sensi dell'AI o che rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP.
4. I salariati la cui attività in Svizzera probabilmente non è di carattere durevole e i quali beneficiano di misure previdenziali sufficienti all'estero, possono essere esentati dall'affiliazione all'IPCL, sempre che non siano obbligatoriamente soggetti a un'assicurazione contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità in un paese dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia o nel Liechtenstein. Essi devono presentare la relativa domanda all'IPCL.
5. Sono pure affiliati all'IPCL i dipendenti degli enti convenzionati. La convenzione d'affiliazione stabilisce l'ammontare dell'apporto iniziale, il trattamento dei pensionati in caso di disdetta e gli obblighi del Datore di lavoro. Le convenzioni di affiliazione possono essere disdette da entrambe le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno un anno.
6. Di regola i municipali sono assicurati all'IPCL, rimane riservato il cpv. 1. Al termine del mandato hanno diritto a una prestazione di libero passaggio secondo le relative modalità del presente regolamento, sempre che non siano esigibili altre prestazioni assicurate.

## Art. 4 Inizio

1. L'affiliazione all'IPCL avviene il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno, o allorché è raggiunto il salario minimo per l'ammissione (vedi Allegato).

2. Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno, o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio). Dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno, essa si estende anche al pensionamento (assicurazione completa). Se un dipendente entra in servizio dopo il 1° gennaio che segue il suo 19° compleanno, l'IPCL gli riconosce il diritto all'acquisto di tutto o parte delle prestazioni mancanti conformemente all'articolo 14.
3. L'affiliazione all'IPCL conferisce al salariato la qualità di assicurato.

#### **Art. 5 Obblighi degli assicurati**

1. Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo assicurato deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
2. L'assicurato oppure, in sua vece, l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto di libero passaggio, deve inoltre fornire all'IPCL al momento dell'entrata in servizio tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, cioè segnatamente:
  - a. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia minimo LPP, nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
  - b. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio;
  - c. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
  - d. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio;
  - e. gli importi e la data degli eventuali acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi tre anni che precedono la data d'affiliazione all'IPCL;
  - f. tutte le informazioni relative a un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di previdenza precedente.
3. I salariati che il 1° gennaio 1995 hanno già compiuto 50 anni e non sono in grado di informare l'IPCL sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni, nonché i salariati sposati prima del 1° gennaio 1995 che non sono in grado di informare l'IPCL sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunicheranno all'IPCL l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, nonché la data alla quale detto importo è stato calcolato.
4. Durante l'affiliazione l'assicurato è tenuto a comunicare all'IPCL il più tempestivamente possibile qualsiasi cambiamento di stato civile (matrimonio, nuove nozze, divorzio, vedovanza, unione domestica registrata). Inoltre, l'assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente la nascita, il riconoscimento, l'adozione o la morte di un figlio, così come il proseguimento o conclusione della formazione professionale dei figli di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

#### **Art. 6 Esame medico e riserve**

1. Al momento dell'affiliazione il Datore di lavoro deve segnalare all'IPCL eventuali riserve susseguenti alla visita medica di entrata. In tal caso l'IPCL può sottoporre il dipendente, a sue spese, a un nuovo esame medico presso un medico designato dall'IPCL stesso.
2. In base al risultato dell'esame medico e riferendosi alla comunicazione del medico, l'IPCL può imporre una o più riserve per l'assicurazione d'invalidità e quella di decesso. Il periodo della loro validità non può superare i 5 anni. Se l'assicurato diventa invalido o decede a causa di un'affezione che era oggetto di una riserva durante il periodo di validità della stessa, le prestazioni di invalidità o di decesso sono ridotte permanentemente al livello delle prestazioni minime LPP.
3. L'IPCL si pronuncia al più tardi entro i 60 giorni che seguono l'affiliazione. Se delle riserve sono imposte, l'interessato ne sarà informato per iscritto; la durata della loro validità non eccederà i 5 anni; il loro motivo sarà comunicato all'assicurato dal medico che ha effettuato l'esame.
4. Quando una prestazione di libero passaggio viene trasferita all'IPCL a favore di un nuovo assicurato dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, l'importo delle prestazioni dell'IPCL acquisite con questa prestazione di libero passaggio non può essere gravato di riserve diverse di quelle che erano eventualmente imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, né per una durata superiore a quella che rimane da decorrere nell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro.
5. Se una o più riserve erano state imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, solo il medico che aveva effettuato l'esame può, con l'accordo dell'assicurato, comunicarne il motivo al medico dell'IPCL.

#### **Art. 7 Fine**

1. L'affiliazione all'IPCL ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento per limiti d'età, o allorché non è più raggiunto il salario minimo per l'ammissione (vedi Allegato).
2. Durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato presso l'IPCL contro i rischi di decesso e d'invalidità, per le prestazioni assicurate il giorno in cui ha avuto fine il rapporto di lavoro.
3. Se l'IPCL è chiamato a intervenire in applicazione del paragrafo 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, l'IPCL ne esigerà la restituzione; in caso di mancata restituzione, l'IPCL ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.
4. La fine dell'affiliazione comporta la perdita della qualità di assicurato. Rimane riservato il paragrafo 2.

#### **Art. 7a Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni<sup>5,6</sup>**

1. L'assicurato la cui assicurazione cessa dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente ai capoversi qui di seguito. L'assicurato deve annunciarsi all'IPCL entro 1 mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

2. Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione l'assicurato può scegliere se vuole assicurare solo i rischi o se vuole anche aumentare la sua previdenza per la vecchiaia. L'avere di vecchiaia rimane nell'IPCL anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'IPCL versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete. Il salario assicurato ai sensi del presente articolo è ridotto in proporzione alla quota di prestazione trasferita.
3. L'assicurato versa i contributi per il rischio e per i costi. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti. L'assicurato si prende carico anche dei contributi del datore di lavoro.
4. L'assicurazione termina quando si verifica il rischio decesso o invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento AVS. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d'uscita. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento e dall'IPCL in caso di mancato pagamento dei contributi per almeno 2 mesi.
5. Gli assicurati che continuano l'assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l'interesse, l'aliquota di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.
6. Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il prelievo anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili.

#### **Art. 8 Congedo<sup>8</sup>**

1. In caso di congedo fra l'assicurato, l'IPCL e il Datore di lavoro sarà stipulata una convenzione in merito alle modalità dell'assicurazione.
2. Durante il periodo di congedo, l'avere di vecchiaia accumulato frutta interessi al tasso fissato per l'avere di vecchiaia dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL; non è attribuito alcun accredito di vecchiaia. Le prestazioni rischio assicurate sono quelle determinate all'inizio del congedo.

In caso di congedo senza salario di durata superiore a 30 giorni, è facoltà dell'assicurato di:

- a) pagare i premi personali e quelli del Datore di lavoro (compresi tutti i contributi di risanamento/ricapitalizzazione definiti dall'allegato cifra 5 punti 1 e 2). In questo caso l'assicurazione continua senza interruzioni;
- b) pagare i premi personali e del Datore di lavoro per i rischi d'invalidità e di decesso, nel qual caso si interrompe il periodo di assicurazione. In questo caso le prestazioni di rischio sono confermate al livello precedente il congedo.

In caso di congedo senza salario di durata inferiore ai 30 giorni il dipendente e il datore di lavoro sono tenuti a pagare i premi.

# Definizioni

---

## Art. 9 Salario determinante

1. Il salario determinante ai sensi del presente Regolamento è pari al salario annuo AVS dell'assicurato, senza tuttavia prendere in considerazione gli elementi occasionali della remunerazione, quali le indennità per ore supplementari e straordinarie, le indennità speciali, le gratifiche per anzianità di servizio, ecc.
2. Il Datore di lavoro comunica all'IPCL il salario determinante al momento dell'affiliazione e in seguito ad ogni modifica. Durante il corso dell'anno il salario determinante è modificato solo se interviene una variazione di salario superiore al 20%.
3. Il salario determinante non comprende in alcun caso tutta o parte della remunerazione proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi.
4. In casi speciali (dipendenti con salario orario ecc.) il salario determinante può essere calcolato in modo forfetario.

## Art. 10 Salario assicurato<sup>3</sup>

1. Il salario assicurato è pari al salario determinante dopo deduzione della trattenuta di coordinamento (vedi Allegato).
2. Per gli assicurati assunti a tempo parziale, la trattenuta di coordinamento è proporzionale al grado di occupazione (articolo 11).
3. Il salario assicurato non può essere inferiore al salario assicurato minimo LPP.
4. Il salario assicurato è limitato al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP (vedi Allegato). L'assicurato che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera tale limite deve informare l'IPCL su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti, nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.
5. Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione.
6. Il salario assicurato dei municipali equivale all'onorario percepito.

### **Art. 11 Grado di occupazione**

1. Il grado di occupazione corrisponde al rapporto fra l'orario di lavoro dell'assicurato e l'orario di lavoro normale applicato dal Datore di lavoro per la funzione svolta.
2. Per il calcolo del supplemento fisso secondo l'articolo 26 è determinante il grado medio di occupazione. Esso è pari alla media ponderata dei gradi di occupazione successivi su tutto il periodo assicurativo.

### **Art. 12 Avere di vecchiaia**

1. A favore di ogni assicurato è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:
  - a. prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
  - b. apporti personali (articolo 14);
  - c. apporti trasferiti in base ad una sentenza di divorzio;
  - d. accrediti di vecchiaia (articolo 13);
  - e. eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL;
  - f. eventuali acquisti finanziati dal Datore di lavoro;
  - g. interessi sui suddetti importi.
2. Gli acquisti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio, apporti personali e apporti in base ad una sentenza di divorzio), nonché le assegnazioni decise dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro attribuzione.
3. Gli averi trasferiti ad un assicurato in base alla sentenza di divorzio vengono accreditati come parte obbligatoria LPP e parte sopra obbligatoria secondo le direttive dell'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'IPCL fissa a fine anno sulla base del risultato provvisorio d'esercizio e della situazione finanziaria dell'IPCL il tasso di remunerazione dell'avere di vecchiaia per l'anno in corso da attribuire agli assicurati presenti al 31 dicembre. Nel contempo stabilisce il tasso di remunerazione da attribuire ai capitali di risparmio di coloro che realizzano un evento assicurato nell'anno successivo. Il tasso d'interesse per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia presumibili (tasso di proiezione) ha carattere a lungo termine e può differire da quello praticato per la remunerazione corrente.

### **Art. 13 Accrediti di vecchiaia**

1. Gli assicurati attivi con l'assicurazione completa hanno diritto ad accrediti di vecchiaia, che sono computati sul loro avere di vecchiaia.

2. L'importo degli accrediti di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

| Età          | Accrediti di vecchiaia |
|--------------|------------------------|
| 17 – 19 anni | 0 %                    |
| 20 – 34 anni | 15 %                   |
| 35 – 44 anni | 17 %                   |
| 45 – 54 anni | 19 %                   |
| da 55 anni   | 21 %                   |

#### **Art. 14 Acquisto di prestazioni**

1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono destinate ad alimentare l'avere di vecchiaia dell'assicurato.
2. Un assicurato attivo può acquistare prestazioni in qualsiasi momento, mediante un apporto personale accreditato al suo avere di vecchiaia.
3. Gli acquisti ai sensi del paragrafo 2 possono essere effettuati soltanto a condizione che tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono riservati i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati non è più ammesso secondo l'articolo 48 paragrafo 8 nonché i casi d'acquisto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 3.
4. L'importo degli apporti personali non deve superare la differenza fra l'importo dell'avere di vecchiaia teorico (vedi Allegato) e l'importo dell'avere di vecchiaia accumulato il giorno dell'acquisto, dedotti:
  - a. gli eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non sono stati trasferiti all'IPCL;
  - b. gli eventuali importi dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni che non possono più essere rimborsati conformemente all'articolo 48 paragrafo 8;
  - c. gli eventuali averi del terzo pilastro dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni, compresi gli interessi al tasso minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
5. Per l'assicurato proveniente dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo d'acquisto non deve superare il 20 % del salario assicurato ai sensi dell'articolo 10. Trascorso questo termine, l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari intere conformemente al paragrafo 4.
6. Di norma, l'apporto personale può essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni; tuttavia l'IPCL non garantisce il diritto di deduzione degli apporti ad essa versati.
7. L'acquisto mediante apporti personali può avvenire a rate, sempre che l'assicurato si pronunci entro i 60 giorni che seguono la sua affiliazione. In questo caso, fra l'assicurato e l'IPCL sarà stipulata una convenzione in merito alle modalità di ammortamento del debito.

Le rate stipulate includeranno un premio rischio per l'ammortamento del debito in caso di decesso o di invalidità. Se l'assicurato lascia l'IPCL prima dell'ammortamento totale del debito, il saldo del debito sarà dedotto dalla prestazione di libero passaggio.

8. Se il Datore di lavoro partecipa all'acquisto mediante apporto personale, si riserva il diritto di dedurre la sua partecipazione in caso di uscita prematura dell'assicurato, in applicazione dell'articolo 7 LFLP.
9. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale prima di tre anni a partire dalla data del relativo acquisto, fatta riserva dell'acquisto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2.

## Introiti dell'IPCL

---

### Art. 15 Contributo dell'assicurato<sup>6</sup>

1. Ogni assicurato deve versare un contributo all'IPCL dal momento dell'affiliazione e finché rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di versare contributi ai sensi dell'articolo 31 o fino al giorno del pensionamento.
2. L'importo del contributo dell'assicurato è calcolato in percentuale del salario assicurato tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):
  - a) Fino al 31 dicembre successivo al suo 19° compleanno o che coincide con questo, l'assicurato versa all'IPCL un contributo annuo totale pari all'1,5% (1.0% per il rischio e 0.5% per i costi) del salario assicurato (assicurazione rischio).
  - b) Dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno l'assicurato versa all'IPCL un contributo annuo totale del 10.5% del salario assicurato di cui 1,0% per il rischio e 0.5% per i costi (assicurazione completa).
3. Il contributo dell'assicurato è trattenuto dal suo salario dal Datore di lavoro per conto dell'IPCL.

### Art. 16 Contributo del Datore di lavoro<sup>6</sup>

1. Il datore di lavoro versa i contributi all'IPCL per ogni assicurato dal momento della sua affiliazione e finché rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di versare contributi ai sensi dell'articolo 31 o fino al giorno del pensionamento.
2. L'importo dei contributi del Datore di lavoro è calcolato in percentuale dei salari assicurati e tenendo conto dell'età degli assicurati (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):
  - a) Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con questo, il Datore di lavoro versa all'IPCL un contributo annuo totale pari al 3.0% (2.5% per il rischio e 0.5% per i costi) del salario assicurato (assicurazione rischio).
  - b) Dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno dell'assicurato il Datore di lavoro versa all'IPCL un contributo annuo totale del 13% del salario assicurato di cui 2.5% per il rischio e 0.5% per i costi (assicurazione completa).
3. I contributi del Datore di lavoro sono trasferiti annualmente all'IPCL dallo stesso, insieme ai contributi trattenuti dai salari degli assicurati.

## **Art. 17 Misure in caso di sottocopertura<sup>8</sup>**

1. Qualora dal bilancio tecnico risultasse un ammanco, il Consiglio di amministrazione dell'IPCL, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale, decide le misure necessarie. Queste devono essere atte a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza entro un termine adeguato. Se il grado di copertura dell'IPCL scende al di sotto del grado di copertura iniziale al 31.12.2011, le misure sono da ritenersi come misure di risanamento ai sensi della LPP, altrimenti si tratta di misure di ricapitalizzazione.
- 1bis. Le disposizioni delle misure di risanamento/ricapitalizzazione devono tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza e prendere in considerazione un'adeguata simmetria di sacrificio, da un lato fra il Datore di lavoro e i membri, nonché dall'altro lato fra i diversi gruppi di membri.
- 1ter. Se e finché l'IPCL presenta un deficit di copertura ai sensi della LPP e le altre misure di risanamento/ricapitalizzazione prese allo scopo di eliminare il deficit si sono rivelate insufficienti, il Consiglio di amministrazione dell'IPCL ha il diritto di:
  - a) applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 cpv. 2 LPP. Durante la durata della sottocopertura questo tasso ridotto va adottato per il calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio (articolo 45) e del capitale di decesso (articolo 39);
  - b) riscuotere un contributo temporaneo di risanamento/ricapitalizzazione dal Datore di lavoro e dagli assicurati attivi;
  - c) riscuotere un contributo temporaneo di risanamento/ricapitalizzazione dai beneficiari di rendite;
  - d) limitare o rifiutare completamente l'importo del prelievo per rimborsare prestiti ipotecari e differire il termine di versamento; l'IPCL comunicherà all'assicurato interessato la durata e l'estensione della limitazione per iscritto;
  - e) applicare un tasso d'interesse inferiore secondo l'articolo 65d cpv. 4 LPP per il calcolo del valore minimo LPP.Le misure di risanamento/ricapitalizzazione fissate dal Consiglio di amministrazione sono fissate nell'Allegato.
2. Il contributo di risanamento/ricapitalizzazione del Datore di lavoro non può essere riscosso che con il suo consenso, sempre che con tale contributo siano finanziate prestazioni sovraobbligatorie.
3. Il contributo temporaneo di risanamento/ricapitalizzazione non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio (articolo 45) e del capitale di decesso (articolo 39).
4. Se è riscosso un contributo temporaneo di risanamento/ricapitalizzazione, il Consiglio di amministrazione dell'IPCL informa gli assicurati:
  - a. sul tasso o l'importo;
  - b. sulla durata prevista;
  - c. sulla ripartizione fra il Datore di lavoro e gli assicurati (il Datore di lavoro deve prendere a suo carico almeno la metà del contributo temporaneo di risanamento/ricapitalizzazione).

# Prestazioni dell'IPCL

---

## Parte generale

### Art. 18 Prestazioni assicurate

1. Alle condizioni sottoesposte, l'IPCL assicura prestazioni sotto forma di:
  - a. rendite o capitali di vecchiaia;
  - b. rendite temporanee d'invalidità;
  - c. esenzione dai contributi;
  - d. rendite al coniuge superstite;
  - e. rendite per figli;
  - f. capitali al decesso;
  - g. prestazioni nel quadro del divorzio;
  - h. prestazioni di libero passaggio;
  - i. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
  - l. supplemento fisso.

### Art. 19 Pagamento delle prestazioni<sup>7</sup>

1. Le prestazioni dell'IPCL sono pagabili come segue:
  - a. le rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese;
  - b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza;
  - c. la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Il luogo di pagamento delle prestazioni dell'IPCL è la sede dell'IPCL. Le stesse sono versate all'indirizzo comunicato dal beneficiario, presso una banca o su un conto postale.
3. L'IPCL esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati; se il beneficiario non rispetta questo obbligo, l'IPCL ha il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni. Vanno comunicati immediatamente all'IPCL segnatamente:
  - a. le prestazioni di terzi che modificano l'obbligo dell'IPCL di versare prestazioni (articolo 20 paragrafo 2);
  - b. il decesso del beneficiario di rendite;

- c. il nuovo matrimonio del coniuge superstite;
- d. la fine degli studi o dell'apprendistato dei figli beneficiari di rendite;
- e. il diritto ad una rendita vitalizia a seguito di un divorzio

Il coniuge divorziato creditore di una rendita vitalizia a seguito di un divorzio che cambia istituto di previdenza o di libero passaggio è tenuto ad informare l'IPCL entro il 15 novembre dell'anno in questione

4. L'IPCL esige la restituzione delle prestazioni versate o ricevute indebitamente, segnatamente le prestazioni di libero passaggio trasferite per assicurati invalidi o deceduti. In caso di mancata restituzione, essa riduce le prestazioni assicurate. Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure omette di comunicare fatti importanti e pertanto incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse. Rimane riservata l'azione penale.
5. Se l'IPCL, in qualità di ultimo istituto noto presso il quale l'assicurato era affiliato, è tenuto ad anticipare prestazioni, il diritto è limitato alle esigenze minime secondo la LPP. Se in seguito si determina con certezza che l'IPCL non è tenuto a versare prestazioni, esso esigerà la restituzione degli anticipi versati.
6. Se l'IPCL è tenuto a versare prestazioni a un assicurato che soffre di un'infermità congenita o che è diventato invalido da minorenne, ed egli era assicurato presso l'IPCL al momento in cui l'incapacità al lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
7. L'IPCL può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dall'IPCL, sempre che l'IPCL, in virtù della LPP, non sia surrogato ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 38. Esso ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata.
8. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se l'assicurato si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di amministrazione dell'IPCL può disporre la riduzione delle prestazioni dell'IPCL, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.
9. Il diritto a prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti all'IPCL dal Datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.
10. Si applicano le disposizioni degli articoli 41 e 35a LPP relative alla prescrizione.

#### **Art. 20 Cumulo di prestazioni in caso di invalidità e di decesso**

1. Se l'importo totale costituito dalle prestazioni dovute dall'IPCL a un invalido o ai superstiti di un assicurato defunto, aumentato dalle prestazioni di terzi enunciate al capoverso 2, eccede il 90% del salario annuo lordo che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto attivo, aumentato delle indennità percepite per il servizio notturno e/o festivo, per i picchetti e degli eventuali assegni per figli, le prestazioni dell'IPCL sono ridotte proporzionalmente. Le prestazioni di terzi assegnate all'invalido, al coniuge e ai figli sono cumulate.

2. Sono considerati redditi computabili:
  - a. le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
  - b. le prestazioni corrisposte in applicazione della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
  - c. le prestazioni dell'Assicurazione militare;
  - d. le prestazioni di qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate del tutto o in parte dal Datore di lavoro;
  - e. le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri;
  - f. le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
  - g. gli eventuali pagamenti di salario del Datore di lavoro o le indennità sostitutive;
  - h. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o potrebbe ancora riscuotere nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, eccettuato il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a LAI.
3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità non sono considerati. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate.
4. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare rifiuta o riduce le sue prestazioni perché il caso assicurato è stato causato per colpa dell'avente diritto, si considerano le prestazioni assicurate complete per calcolare il cumulo.
5. In caso di riduzione nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si considerano le prestazioni che sarebbero dovute se l'assicurato non avesse subito alcuna riduzione.
6. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo le basi tecniche dell'IPCL.
7. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare protrae il pagamento di una rendita d'invalidità oltre il giorno del pensionamento ordinario, per l'applicazione del presente articolo la rendita di vecchiaia dovuta dall'IPCL da tale data è considerata una rendita d'invalidità.
8. Se le prestazioni dell'IPCL sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione.
9. L'importo della riduzione è riveduto periodicamente e allorché la situazione si modifica notevolmente, tenendo conto da un lato dell'evoluzione generale dei salari e dall'altro della situazione dell'assicurato.
10. La parte delle prestazioni assicurate, ma non versate, è devoluto all'IPCL.



## **Art. 21 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi**

1. Le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell'IPCL. Il Consiglio di amministrazione dell'IPCL decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento. L'adeguamento è fissato nell'Allegato.
2. Sono riservate le disposizioni minime della LPP.

## **Prestazioni di vecchiaia**

### **Art. 22 Diritto alla rendita <sup>6</sup>**

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese che segue l'età di riferimento AVS e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede.
2. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° compleanno e il giorno del pensionamento ordinario è messo a beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro (articolo 46).
3. L'assicurato che con il consenso del datore di lavoro prosegue il rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS può chiedere di posticipare l'erogazione della rendita di vecchiaia fino alla conclusione del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni. In tal caso sono dovuti i contributi sia da parte dell'assicurato che del datore di lavoro.

### **Art. 23 Importo della rendita**

1. L'importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del versamento della rendita, moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età dell'assicurato (calcolata in anni e mesi) a tale data.
2. Le aliquote di conversione vengono adeguate in base all'evolversi delle ipotesi attuariali (tasso d'interesse tecnico, basi tecniche e prestazione assicurate) e non sono garantite. Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di amministrazione e vengono riportate nell'Allegato.

### **Art. 24 Pensionamento parziale<sup>6</sup>**

1. A partire dal 58° compleanno, con il consenso del datore di lavoro, l'assicurato attivo può beneficiare di una prestazione di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario annuo diminuisca almeno in ragione del 20 %. La prestazione di vecchiaia parziale può essere riscossa sotto forma di rendita o di capitale. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione prima della riduzione. Il grado di pensionamento non può superare la riduzione in per cento del salario.
2. In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:
  - a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, l'assicurato è considerato pensionato;

- b. per l'altra parte l'assicurato è considerato assicurato attivo; in questo caso, il salario minimo per l'ammissione e la trattenuta di coordinamento sono adeguati in relazione al grado di pensionamento.
- 3. Ad ogni ulteriore riduzione del salario annuo in ragione del 25% almeno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una prestazione di vecchiaia parziale supplementare.

#### **Art. 25 Capitale di vecchiaia<sup>1,7</sup>**

- 1. Fatta riserva dell'articolo 14 paragrafo 9, l'assicurato attivo può esigere il pagamento in capitale di tutto o parte del suo avere di vecchiaia.  
È escluso il pagamento a rate.
- 2. Con il pagamento in capitale di tutto o parte dell'avere di vecchiaia si estingue il diritto a prestazioni relative alla parte del capitale versato.
- 3. Il pagamento in capitale non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale competente. Finché l'assicurato non presenta un tale consenso, l'IPCL non gli deve gli interessi sul pagamento in capitale.

#### **Art. 26 Supplemento fisso per il pensionamento<sup>6</sup>**

- 1. I dipendenti che fanno uso della facoltà loro offerta del pensionamento prima del conseguimento di una rendita AVS di vecchiaia, hanno diritto a un supplemento fisso fino al momento del conseguimento della rendita di vecchiaia AVS, calcolato tenuto conto del grado di occupazione medio.
- 2. L'importo del supplemento fisso è pari all'85% della rendita AVS massima.
- 3. Per gli assicurati che hanno un numero di anni di servizio inferiore a 40 anni, l'importo del supplemento fisso è ridotto di 1/40 per ogni anno di servizio mancante. Per anni di servizio si intende il periodo (in anni e mesi) che va dall'ultima entrata nell'IPCL fino alla data del pensionamento. Per gli assicurati la cui ultima entrata nell'IPCL è antecedente al 1.1.2012 per il calcolo degli anni di servizio si utilizza la data di affiliazione che gli assicurati avevano nel sistema gestionale al 31.12.2011. Ai dipendenti dimissionari che rientrano nuovamente alle dipendenze di uno dei datori di lavoro affiliati all'IPCL vengono riconosciuti gli anni di servizio precedenti. I dipendenti stagionali con impiego annuo superiore ai 6 mesi il periodo d'impiego viene considerato come anno intero ai fini del calcolo del supplemento fisso.
- 4. Il supplemento fisso è a carico del Datore di lavoro.

### **Rendita temporanea d'invalidità**

#### **Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità**

- 1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI è riconosciuto invalido anche dall'IPCL, sempre che sia stato assicurato presso l'IPCL al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
- 2. Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'AI, l'IPCL può fare opposizione a tale decisione.

3. Il grado d'invalidità dell'AI è determinante per il grado d'invalidità dell'IPCL:

| Grado d'invalidità secondo l'AI | Grado d'invalidità dell'IPCL | Percentuale d'attività residua |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| meno del 40%                    | nessuna rendita              | 100%                           |
| dal 40%                         | 25%                          | 75%                            |
| dal 50%                         | 50%                          | 50%                            |
| dal 60%                         | 75%                          | 25%                            |
| dal 70%                         | rendita intera               | 0%                             |

4. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido dall'IPCL, a meno che l'incapacità al lavoro sia sorta prima del giorno del pensionamento.
5. Il grado d'invalidità dell'IPCL è adeguato all'eventuale modifica del grado d'invalidità secondo l'AI.

#### **Art. 28 Diritto alla rendita**

1. Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità dell'IPCL sorge il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI e si estingue il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più tardi tuttavia il giorno del pensionamento ordinario, in quanto, a partire da tale data, l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 26a LPP.
2. La rendita temporanea d'invalidità dell'IPCL non è tuttavia corrisposta fintanto che l'assicurato riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% del suo salario e siano state finanziate dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%.

#### **Art. 29 Importo della rendita intera<sup>6</sup>**

1. L'importo annuo della rendita temporanea intera d'invalidità è pari al 65% dell'ultimo salario assicurato.
2. In caso di prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (presso l'IPCL o presso un istituto di previdenza precedente), l'importo della rendita temporanea d'invalidità assicurata è ridotto dell'importo dei prelievi anticipati moltiplicato per l'aliquota di conversione che si applica all'età di riferimento AVS. Le altre prestazioni rischio sono ridotte in proporzione.
3. In caso di rimborso di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, l'importo della rendita temporanea d'invalidità assicurata è maggiorato dell'importo del rimborso, moltiplicato per l'aliquota di conversione che si applica all'età di riferimento AVS, al massimo tuttavia fino al 65% dell'ultimo salario assicurato.

#### **Art. 30 Importo della rendita parziale**

1. L'importo della rendita parziale è pari a quello della rendita intera moltiplicato per il grado d'invalidità. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 26a LPP.
2. L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità dell'IPCL è considerato:
- a. un assicurato invalido per quella parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde al grado d'invalidità; e



- b. un assicurato attivo per quella parte del salario assicurato che corrisponde alla percentuale d'attività residua.

### **Art. 31 Esenzione dai contributi**

1. Il diritto all'esenzione dai contributi inizia e termina nello stesso momento del diritto alla rendita temporanea d'invalidità. In caso di invalidità parziale, l'esenzione dai contributi si applica alla parte invalida del salario assicurato.
2. Durante il periodo di esenzione dai contributi, i contributi dell'assicurato invalido e i contributi del Datore di lavoro per questo assicurato vanno a carico dell'IPCL. I contributi personali dell'assicurato invalido sono aggiunti alla somma dei suoi contributi personali. All'avere di vecchiaia dell'assicurato sono attribuiti gli accrediti di vecchiaia determinati in base all'ultimo salario assicurato.

## **Rendita al coniuge superstite**

### **Art. 32 Diritto alla rendita al coniuge superstite**

1. Allorché un assicurato o un pensionato sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniuge, sempre che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. abbia uno o più figli a carico;
  - b. il matrimonio sia durato almeno 2 anni;
  - c. riceva una rendita dell'AI oppure, il giorno del decesso dell'assicurato, abbia diritto a tale rendita da almeno 2 anni.
2. Il coniuge superstite che non soddisfa alcuna delle suddette condizioni ha diritto a un'indennità unica pari a 3 rendite annue ai sensi dell'articolo 33.
3. Il diritto alla rendita al coniuge sorge il primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa. In caso di nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge superstite.

### **Art. 33 Importo della rendita al coniuge superstite**

1. L'importo annuo della rendita al coniuge è pari:
  - a. se il coniuge defunto era attivo: al 60% della rendita d'invalidità assicurata;
  - b. se il coniuge defunto era invalido o pensionato: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso il giorno del decesso.
2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella del coniuge defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% del suo importo per ogni mese intero che supera 15 anni di differenza d'età.

3. Al decesso di un pensionato, il coniuge superstite e gli orfani hanno diritto per 3 mesi alla rendita di vecchiaia che riscuoteva il pensionato defunto, sempre che la stessa sia superiore alle loro rendite cumulate.
4. In caso di matrimonio dopo il giorno del pensionamento (ordinario, anticipato, parziale) l'importo della rendita al coniuge superstite è pari alla rendita minima LPP.

## **Rendita per figli**

### **Art. 34 Beneficiari**

1. Allorché un assicurato è messo a beneficio di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'IPCL, ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli.
2. Allorché un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
3. Sono considerati figli per l'applicazione del presente Regolamento i figli ai sensi dell'articolo 252 CCS, nonché i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.

### **Art. 35 Diritto alla rendita per figli**

1. Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di vecchiaia, oppure il primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto l'età di 20 anni.
2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'AVS o che sono invalidi, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto l'età di 25 anni.
3. Allorché un figlio beneficiario di una rendita decede, il diritto alla rendita per figli termina alla fine del mese del decesso.

### **Art. 36 Importo della rendita per figli**

1. L'importo annuo della rendita per figli è pari:
  - a. se l'assicurato è invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata;
  - b. se l'assicurato defunto era attivo: al 20% della rendita d'invalidità assicurata il giorno del decesso;
  - c. se l'assicurato defunto era invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata il giorno del decesso.
2. L'importo annuo della rendita per figli è raddoppiato per i figli di cui entrambi i genitori sono deceduti oppure quando il diritto alla rendita al coniuge superstite del genitore superstite si estingue.

## Capitale di decesso

### Art. 37 Principio

1. Allorché un assicurato attivo decede senza che sorga il diritto a una rendita per coniuge superstite (articolo 32), è dovuto un capitale di decesso.

### Art. 38 Aveni diritto

1. Il capitale di decesso è versato ai seguenti aventi diritto:

Categoria 1:

- a. al coniuge superstite che non soddisfa le condizioni della rendita secondo l'articolo 32;
- b. in mancanza dello stesso: ai figli del defunto che beneficiano di rendite per figli, in parti uguali;
- c. in mancanza degli stessi: al partner superstite;
- d. in mancanza dello stesso: alle persone a carico del defunto, in parti uguali;

Categoria 2:

- e. in mancanza delle stesse: ai figli del defunto che non beneficiano di rendite per figli, in parti uguali;
- f. in mancanza degli stessi: ai genitori oppure ai fratelli e alle sorelle;

Categoria 3:

- g. in mancanza degli stessi: agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le disposizioni del diritto successorio.

2. Mediante designazione scritta, indirizzata all'IPCL, l'assicurato, finché è in vita, può:

- a. invertire l'ordine degli aventi diritto alle lettere b. e d. in seno alla categoria 1 di beneficiari;
- b. modificare l'ordine degli aventi diritto in seno alle categorie di beneficiari 2 e 3;
- c. prevedere, invece dell'attribuzione in parti uguali, un'altra ripartizione del capitale di decesso a favore delle persone beneficiarie.

L'ordine delle categorie non può essere modificato.

3. È considerato partner ai sensi del presente Regolamento la persona (anche dello stesso sesso) che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
  - a. essa non è sposata (con l'assicurato o con un'altra persona);
  - b. essa non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CCS;
  - c. essa ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
4. Incombe alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti dell'IPCL di fornire le prove che dimostrino di soddisfare le condizioni suddette. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:

- a. per le condizioni delle lettere a. e c. della Categoria 1: atti di stato civile di entrambi i partner;
  - b. per la convivenza: certificato di residenza;
  - c. per la presenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
  - d. per il mantenimento del figlio: dichiarazione della competente autorità giudiziaria o amministrativa.
5. In mancanza di designazione, gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti dell'IPCL fornendo le prove che dimostrino di soddisfare le condizioni. Se non esistono aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale di decesso è devoluto all'IPCL.
6. Il Consiglio di amministrazione dell'IPCL ha il diritto di attribuire il capitale di decesso, del tutto o in parte, a uno o più aventi diritto.

#### **Art. 39 Importo del capitale di decesso**

1. L'importo del capitale di decesso è pari alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) con interessi al tasso minimo LPP e dei contributi di risparmio dell'assicurato con interessi al tasso minimo LPP (eventualmente ridotti applicando l'articolo 48 paragrafo 7). Da tale importo è dedotto il totale delle rendite eventualmente già corrisposte dall'IPCL.
2. Per la categoria degli altri eredi legittimi, il capitale di decesso corrisponde al massimo determinato fra la somma dei contributi personali dell'assicurato senza interessi e il 50% dell'avere di vecchiaia disponibile.

#### **Art. 40 Capitale di decesso supplementare**

1. Indipendentemente dallo stato civile dell'assicurato attivo defunto e dal capitale di decesso previsto all'articolo 39, al decesso di un assicurato attivo gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 38 hanno diritto a un capitale di decesso supplementare.
2. L'importo del capitale di decesso supplementare è pari a una volta il salario annuo assicurato. Se l'assicurato defunto aveva più di 55 anni, tale importo è ridotto del 5% per ogni anno intero trascorso dal 55° compleanno.

### **Prestazioni collegate al divorzio**

#### **Art. 41 Decesso di un assicurato divorziato**

1. Allorché un assicurato divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita al coniuge divorziato:
  - a. se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto a una rendita secondo l'articolo 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC;
  - b. se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli a carico; e
  - c. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni.

2. Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue al momento in cui la rendita derivata dalla sentenza di divorzio si sarebbe estinta.
3. Se al momento del decesso dell'assicurato, il coniuge divorziato superstite non ha almeno 45 anni o non ha figli a carico, ma soddisfa le altre condizioni specificate al paragrafo 1, ha diritto a un capitale pari a 3 rendite annue al coniuge divorziato.
4. L'importo annuo della rendita viene ridotto se, sommato ad altre prestazioni assicurative e in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell'AVS sono però prese in considerazione soltanto nella misura in cui eccedono un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.
5. L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato ammonta al massimo all'importo della rendita minima LPP al coniuge superstite.
6. Il versamento di una rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite dell'assicurato defunto.
7. I coniugi divorziati, che beneficino di una rendita o hanno beneficiato di una liquidazione in capitale in virtù di una sentenza di divorzio antecedente l'01.01.2017, hanno diritto ad una prestazione secondo capoverso 1.

**Art. 42 Trasferimento di una rendita o di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio<sup>6</sup>**

1. In caso di divorzio secondo il diritto svizzero, il tribunale competente si pronuncia sulle prestazioni del coniuge creditore conformemente agli articoli 122-124e CC. Un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio può avvenire sotto forma di prestazione d'uscita o di rendita. Fa stato quale data determinante la data di promovimento della procedura di divorzio.

L'ammontare e l'utilizzo di una prestazione d'uscita o di una parte della rendita da trasferire sottostanno alla sentenza di divorzio. In accordo con il coniuge divorziato creditore, l'IPCL versa una liquidazione sotto forma di capitale anziché una rendita vitalizia.

Se risulta impossibile versare la prestazione d'uscita o la rendita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato creditore, l'IPCL procede al versamento presso l'IPCL istituto collettore.

Sentenze di divorzio straniere, che si riferiscono ad una divisione degli averi di previdenza detenuti presso un istituto di previdenza svizzero, devono venire indirizzate da parte dell'assicurato o del beneficiario al tribunale civile competente presso la sede della cassa pensione, affinché possano venire riconosciute come esecutive.

L'articolo 42 si applica anche a sentenze di divorzio pendenti al 1° gennaio 2017 presso istanze cantonali.

2. Se nel quadro del divorzio una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore, l'avere di vecchiaia viene ridotto in parte uguale. Le prestazioni che ne derivano vengono ridotte di conseguenza. La riduzione dell'avere di vecchiaia avviene in maniera tale che il rapporto tra parte obbligatoria LPP e parte sopra obbligatoria resta il medesimo. La quota trasferita può essere riscattata fino al verificarsi di un evento assicurato oppure al pagamento in contanti della prestazione d'uscita. Il riscatto non ha conseguenze sul rapporto tra parte obbligatoria LPP e parte sopra obbligatoria dell'avere di vecchiaia del momento del prelievo.
3. Se la persona assicurata beneficia di una rendita d'invalidità temporanea, la prestazione d'uscita (prestazione d'uscita ipotetica) corrisponde al valore simulato da un ipotetico rientro ad attività lavorativa e l'avere di vecchiaia viene ridotto in parte uguale. La riduzione dell'avere di vecchiaia avviene in maniera tale che il rapporto tra parte obbligatoria LPP e parte sopra obbligatoria resta il medesimo. Un assicurato invalido non ha diritto a riscattare la parte di prestazione d'uscita ipotetica trasferita.
4. Se nel quadro del divorzio è una parte della rendita di vecchiaia a venire ridotta, la riduzione non ha effetti sul rapporto tra parte obbligatoria e parte sopra obbligatoria della rendita di vecchiaia risultante.

La parte di rendita assegnata al coniuge divorziato creditore viene tramutata in una rendita vitalizia secondo l'articolo 19h OLP. Questa rendita vitalizia gli viene versata dall'IPCL oppure può venire trasmessa al suo istituto di previdenza o di libero passaggio. Valgono le seguenti disposizioni:

- a. Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di riferimento AVS, l'IPCL versa la rendita vitalizia all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore.
- b. Se il coniuge divorziato creditore è totalmente invalido ai sensi della LPP o ha raggiunto l'età per un prepensionamento ai sensi della LPP, egli può, previa comunicazione per iscritto all'IPCL, esigere il versamento di una rendita vitalizia presso il proprio istituto di previdenza o di libero passaggio.
- c. Se il coniuge divorziato creditore ha raggiunto l'età di riferimento AVS, egli può, previa comunicazione per iscritto all'IPCL, esigere il versamento di una rendita vitalizia presso il proprio istituto di previdenza.

L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (articolo 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. In caso di decesso del coniuge creditore cade qualsiasi diritto a prestazioni in attesa.

Se l'IPCL non riceve le adeguate informazioni sull'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato creditore, essa versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento. L'IPCL effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve le necessarie informazioni.

Il tasso d'interesse applicato ammonta a metà del valore come da articolo 12 cpv. 4.

5. Qualora il pensionamento avviene nel corso della procedura di divorzio, la rendita di vecchiaia in atto e la prestazione d'uscita da trasferire vengono adeguate. La riduzione viene calcolata nel seguente modo:
  1. La prestazione d'uscita da trasferire viene convertita in un'ipotetica rendita di vecchiaia in base al tasso di conversione applicato al momento del pensionamento.
  2. L'ammontare del punto 1 viene moltiplicato per il numero di anni tra l'inizio del pensionamento e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio. Viene diviso in parti uguali ad ogni coniuge, riducendo così la prestazione d'uscita, rispettivamente la rendita di vecchiaia.
  3. Per l'ulteriore riduzione attuariale della rendita di vecchiaia in corso, l'ammontare diviso come da punto 2 viene moltiplicato per il tasso di conversione attuarialmente corretto al momento dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio.
  4. La rendita di vecchiaia in corso viene ridotta dei valori al punto 1 e 3.

Per il calcolo della riduzione attuariale della rendita di vecchiaia in corso sono determinanti le basi tecniche dell'IPCL.

## **Prestazione di libero passaggio**

### **Art. 43 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 19° compleanno**

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio che segue il suo 19° compleanno, non ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. I contributi da lui versati personalmente sono considerati utilizzati interamente per coprire i rischi d'invalidità, di decesso e le spese.
3. Se l'assicurato ha effettuato un apporto di libero passaggio prima del 1° gennaio che segue il suo 19° compleanno, da tale apporto risulta il diritto a una prestazione di libero passaggio.

### **Art. 44 Diritto alla prestazione di libero passaggio<sup>2</sup>**

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del suo 58° compleanno per un motivo diverso da invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina dopo il suo 58° compleanno per un motivo diverso da invalidità o decesso, può chiedere il versamento della prestazione di libero passaggio se continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se l'IPCL non trasferisce la prestazione scaduta entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per il trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora, il cui saggio è stabilito dall'autorità federale.
4. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 26a LPP.

#### **Art. 45 Importo della prestazione di libero passaggio**

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari all'importo dell'avere di vecchiaia dell'assicurato accumulato il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio non sarà inferiore all'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP, cioè: la somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) con interessi al tasso minimo LPP, ai quali vanno aggiunti i contributi di risparmio dell'assicurato con interessi al tasso minimo LPP, maggiorati del 4 % per ogni anno d'età oltre il 20°, al massimo comunque del 100 %.
3. Per il calcolo dell'importo della prestazione di libero passaggio si considera l'eventuale saldo del debito per un acquisto a rate.

#### **Art. 46 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio**

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro ne deve informare immediatamente l'IPCL e comunicargli se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2. L'IPCL comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio il quale deve comunicare entro 30 giorni le informazioni necessarie alla sua utilizzazione.
3. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, secondo le indicazioni fornite all'IPCL dall'assicurato.
4. Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
5. Se l'assicurato non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, l'IPCL versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore, non prima di sei mesi e non più tardi di due anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza corresponsione di interessi di mora.

#### **Art. 47 Pagamento in contanti**

1. Fatta riserva dell'articolo 14 paragrafo 9, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
  - a. se lascia definitivamente la Svizzera, fatta riserva dei divieti di pagamento in contanti in base a convenzioni internazionali;
  - b. allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
  - c. allorché l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Il pagamento in contanti non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale competente.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'IPCL ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

## Promozione della proprietà d'abitazioni

### Art. 48 Prelievo anticipato<sup>5</sup>

1. Fatta riserva dell'articolo 14 paragrafo 9, un assicurato attivo può chiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino al giorno del suo 59° compleanno. L'assicurato deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale competente.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20'000 franchi. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono rispettate l'IPCL dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento.
7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione dell'avere di vecchiaia disponibile e delle prestazioni che ne risultano. Tutti i conti dell'assicurato presso l'IPCL sono ugualmente ridotti. L'avere di vecchiaia minimo LPP è ridotto se e nella misura in cui l'importo del prelievo anticipato supera la differenza fra la prestazione di libero passaggio, calcolata al giorno del prelievo anticipato, e l'avere di vecchiaia minimo LPP, calcolato alla stessa data.  
  
L'importo della rendita temporanea d'invalidità assicurata e delle prestazioni che ne risultano è ridotto conformemente all'articolo 29.
8. L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento, tuttavia solo fino all'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia, o fino all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. L'assicurato deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione di previdenza.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni (articolo 14). Inoltre il rimborso comporta un aumento della rendita temporanea d'invalidità e delle prestazioni che ne risultano, conformemente all'articolo 29. L'ammontare rimborsato viene accreditato secondo lo stesso rapporto tra parte obbligatoria LPP e parte sopra obbligatoria utilizzato al momento del prelievo.

11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, l'assicurato può esigere che l'importo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato gli venga rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
12. L'IPCL si riserva il diritto di esigere dall'assicurato una partecipazione alle spese generate dalla domanda di prelievo anticipato.
13. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

#### **Art. 49 Costituzione in pegno**

1. Un assicurato attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino al suo 59° compleanno.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale competente.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, l'IPCL deve esserne informato per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti (articolo 47), il pagamento di prestazioni previdenziali e il versamento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

# Amministrazione e patrimonio dell'IPCL

---

## Art. 50 Organizzazione dell'IPCL

1. Gli organi dell'IPCL sono i seguenti:
  - a. il Consiglio di amministrazione dell'IPCL;
  - b. l'Organo di controllo;
  - c. il Perito in materia di previdenza professionale.
2. Il Consiglio di amministrazione emana un regolamento d'organizzazione che disciplina l'organizzazione e la gestione dell'IPCL.

## Art. 51 Patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione dell'IPCL gestisce il patrimonio dell'IPCL ai sensi delle disposizioni degli articoli da 49 a 60 OPP2.
2. Il Consiglio di amministrazione emana un regolamento d'investimento che disciplina l'amministrazione e la gestione del patrimonio dell'IPCL.

## Art. 52 Interessi

1. Sui capitali depositati in conto corrente presso il Comune di Locarno è corrisposto un interesse stabilito ogni anno di comune accordo fra il Consiglio di amministrazione e il Municipio ritenuto un tasso minimo del 4%.

## Art. 53 Garanzia del Comune di Locarno

1. Il Comune di Locarno garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP:
  - a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
  - b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
  - c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.
2. La garanzia del Comune si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

# Liquidazione parziale, scioglimento e fusione

---

## **Art. 54 Liquidazione parziale**

1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le premesse, i principi, il procedimento nonché le informazioni rivolte alle persone interessate in un apposito regolamento di liquidazione parziale.

## **Art. 55 Scioglimento, fusione**

1. Le decisioni relative allo scioglimento dell'IPCL o alla sua fusione con altri istituti di previdenza, devono essere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL e approvate dalla Autorità di vigilanza competente.

# Disposizioni transitorie e finali

---

## Disposizioni transitorie

### **Art. 56 Garanzia per le rendite in corso il 1° gennaio 2007**

1. L'entrata in vigore del Regolamento il 1° gennaio 2007 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite in corso.
2. Le rendite in corso sono indicizzate annualmente secondo i disposti dell'articolo 21.
3. Il diritto alle future rendite a favore del coniuge superstite dei beneficiari di rendite in corso il 31 dicembre 2006 rimane disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore il 31 dicembre 2006 fino al 31 dicembre 2010. A partire da quella data le rendite ai coniugi superstiti sono assegnate secondo l'articolo 33 del presente regolamento.
4. La garanzia decade in caso di perdita di prestazioni secondo gli articoli 42 e 48.

### **Art. 57 Garanzia agli assicurati attivi al 31 dicembre 2006**

1. Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 31 dicembre 2006 e ancora assicurati al 1° gennaio 2007.
2. Per tutti gli assicurati attivi è garantito l'importo in franchi di ogni prestazione assicurata (rendite e prestazioni di libero passaggio) al 31 dicembre 2006 secondo il regolamento precedente fintanto che le prestazioni di questo regolamento non sono superiori.
3. La garanzia decade in caso di perdita di prestazioni secondo gli articoli 42 e 48 o di modifica del grado di occupazione.

### **Art. 58 Averi di vecchiaia al 1° gennaio 2007**

1. L'avere di vecchiaia al 1° gennaio 2007 delle persone assicurate il 31 dicembre 2006 secondo il vecchio regolamento è pari alla prestazione di libero passaggio al 31 dicembre 2006.

### **Art. 59 Disposizioni transitorie anteriori al cambiamento di primato**

1. Le disposizioni transitorie previste dal regolamento in vigore il 31 dicembre 2006 rimangono applicabili per gli assicurati interessati.

### **Art.60 Disposizioni transitorie per gli assicurati attivi al 31.12.2014<sup>46</sup>**

abrogato

#### **Art. 61 Garanzia per le rendite in corso il 1° gennaio 2020<sup>4</sup>**

1. L'entrata in vigore del Regolamento il 1° gennaio 2020 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2019.

#### **Art. 62 Disposizioni transitorie per gli assicurati attivi al 31.12.2019<sup>46</sup>**

1. Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 31 dicembre 2019 e ancora assicurati al 1° gennaio 2020.
2. Per gli assicurati andati in pensione tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025 l'aliquota di conversione applicabile per il calcolo della rendita di vecchiaia corrisponde al tasso indicato nella seguente tabella:

| <b>Età</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 58 anni    | 4.80%       | 4.58%       | 4.35%       | 4.13%       |
| 59 anni    | 4.95%       | 4.71%       | 4.48%       | 4.24%       |
| 60 anni    | 5.10%       | 4.85%       | 4.61%       | 4.36%       |
| 61 anni    | 5.25%       | 4.99%       | 4.74%       | 4.48%       |
| 62 anni    | 5.40%       | 5.14%       | 4.87%       | 4.61%       |
| 63 anni    | 5.55%       | 5.28%       | 5.01%       | 4.74%       |
| 64 anni    | 5.70%       | 5.43%       | 5.15%       | 4.88%       |
| 65 anni    | 5.85%       | 5.58%       | 5.30%       | 5.03%       |
| 66 anni    |             |             | 5.45%       | 5.18%       |
| 67 anni    |             |             | 5.60%       | 5.33%       |
| 68 anni    |             |             | 5.75%       | 5.48%       |
| 69 anni    |             |             | 5.90%       | 5.63%       |
| 70 anni    |             |             | 6.05%       | 5.78%       |

Le aliquote di conversione vengono interpolate linearmente in base al numero di mesi.

#### **Esempi di pensionamento all'età di riferimento AVS**

| <b>Anno</b> | <b>Età di riferimento AVS uomini</b> | <b>Aliquota di conversione uomini</b> | <b>Anno di nascita donne</b> | <b>Età di riferimento AVS donne</b> | <b>Aliquota di conversione donne</b> |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2024        | 65 anni                              | 5.30%                                 | 1960                         | 64 anni                             | 5.15%                                |
| 2025        | 65 anni                              | 5.03%                                 | 1961                         | 64 anni e 3 mesi                    | 4.92%                                |
| 2026        | 65 anni                              | 5.03%                                 | 1962                         | 64 anni e 6 mesi                    | 4.96%                                |
| 2027        | 65 anni                              | 5.03%                                 | 1963                         | 64 anni e 9 mesi                    | 4.99%                                |
| 2028        | 65 anni                              | 5.03%                                 | 1964                         | 65 anni                             | 5.03%                                |

## Disposizioni finali

### Art. 63 Informazione dell'assicurato

1. L'IPCL consegna ad ogni assicurato un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, ad ogni modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, comunque almeno una volta all'anno.
2. Il certificato d'assicurazione informa l'assicurato sulle sue condizioni individuali d'assicurazione, segnatamente sugli importi seguenti: le prestazioni assicurate, il salario assicurato, i contributi, la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato d'assicurazione e il presente Regolamento, quest'ultimo fa fede.
3. Inoltre l'IPCL informa ogni assicurato, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata sull'organizzazione e il finanziamento dell'IPCL e sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'IPCL.
4. Su richiesta, l'IPCL consegna agli assicurati un esemplare del conto annuale e del rapporto di gestione e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi di calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

### Art. 64 Interpretazione

1. In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione dell'IPCL si pronuncerà ai sensi e nello spirito dello Statuto e del Regolamento dell'IPCL, nonché secondo le disposizioni legali in merito alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

### Art. 65 Contestazioni

1. Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto, oppure nella sede in Svizzera dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

### Art. 66 Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento. La prestazione di libero passaggio disponibile per ogni singola persona assicurata deve, tuttavia, essere ulteriormente impiegata per la sua previdenza. Le modifiche apportate al regolamento non hanno più ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza.

### Art. 67 Entrata in vigore<sup>5,6,7,8,9,10</sup>

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017 (versione 3 aprile 2026).
2. Esso sostituisce il regolamento entrato in vigore il 31 dicembre 2014.
3. Esso è sottoposto all'Autorità di vigilanza competente.

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 3 novembre 2017.

<sup>1</sup>Modifica dell'art. 25 cpv. 1 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 1° dicembre 2017. La modifica entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Modifica dell'art. 44 cpv. 3 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 2 febbraio 2018. La modifica entra immediatamente in vigore.

<sup>3</sup>Modifica dell'art. 3 (aggiunta nuovo cpv. 6) e art. 10 (aggiunta cpv. 6) approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 5 aprile 2019. La modifica entra immediatamente in vigore.

<sup>4</sup>Modifica degli art. 60, 61, 62 e 67 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 14 febbraio 2020. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>5</sup>Aggiunta dell'art. 7a e modifiche degli art. 48 cpv. 8 e 67 approvate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 2 ottobre 2020. L'aggiunta e le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>6</sup>Modifiche degli art. 7a cpv. 4, 15, 16. 22 cpv. 1 e 3, 24 cpv. 1 e 3, 26 cpv.3, 29 cpv. 2 e 3, 42 cpv. 4, 60, 62, 67 e dell'Allegato cifra 2 e 3 approvate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL l'11 ottobre 2023. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>7</sup> Modifiche degli art. 19 cpv.4 e 25 cpv 1 approvate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 10 novembre 2023. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>8</sup> Modifiche degli art. 8, 17 e dell'allegato cifra 5 approvate dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 12 gennaio 2024. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>9</sup> Modifica dell'allegato cifra 1 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL l'11 dicembre 2025. La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>10</sup> Modifica dell'art. 2 approvata dal Consiglio di amministrazione dell'IPCL il 3 aprile 2026. La modifica entra in vigore il 3 aprile 2026.

**Allegato<sup>6,8,9</sup>**  
**valido dal 1.1.2026**

---

**Cifra 1            Salario<sup>9</sup>**  
(articoli 3 e 10 del Regolamento)

1. Il salario minimo per l'ammissione è pari a CHF 5'000.
2. La trattenuta di coordinamento è pari alla rendita massima AVS.
3. Il salario assicurato minimo definito dalla LPP è pari al 12,5% della rendita massima AVS.
4. L'importo limite superiore ai sensi della LPP è pari a 3 volte la rendita AVS massima.

**Cifra 2            Importo teorico dell'avere di vecchiaia**  
(articolo 14 del Regolamento)

1. L'importo teorico dell'avere di vecchiaia è fissato in percentuale del salario assicurato tenendo conto dell'età dell'assicurato:

| età | fattore | età | fattore | età | Fattore | età | fattore   |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|
| 20  | 7.5 %   | 33  | 222.3 % | 46  | 512.4 % | 59  | 900.5 %   |
| 21  | 22.6 %  | 34  | 240.6 % | 47  | 539.0 % | 60  | 934.8 %   |
| 22  | 37.9 %  | 35  | 261.2 % | 48  | 565.9 % | 61  | 969.6 %   |
| 23  | 53.5 %  | 36  | 282.0 % | 49  | 593.3 % | 62  | 1'004.9 % |
| 24  | 69.3 %  | 37  | 303.2 % | 50  | 621.1 % | 63  | 1'040.8 % |
| 25  | 85.3 %  | 38  | 324.7 % | 51  | 649.2 % | 64  | 1'077.2 % |
| 26  | 101.6 % | 39  | 346.5 % | 52  | 677.8 % | 65  | 1'077.2 % |
| 27  | 118.1 % | 40  | 368.6 % | 53  | 706.9 % | 66  | 1'077.2 % |
| 28  | 134.8 % | 41  | 391.1 % | 54  | 736.3 % | 67  | 1'077.2 % |
| 29  | 151.8 % | 42  | 413.8 % | 55  | 768.2 % | 68  | 1'077.2 % |
| 30  | 169.1 % | 43  | 437.0 % | 56  | 800.5 % | 69  | 1'077.2 % |
| 31  | 186.6 % | 44  | 460.4 % | 57  | 833.4 % | 70  | 1'077.2 % |
| 32  | 204.3 % | 45  | 486.2 % | 58  | 866.7 % |     |           |

2. L'età dell'assicurato risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

**Esempio**

Affiliazione di un assicurato all'età di 35 anni con un salario determinante di CHF 68'440.- e una prestazione di libero passaggio di CHF 50'000.-:

Salario assicurato

(CHF 68'440 – CHF 28'440-importo max. AVS 2020)

CHF 40'000.-

Importo teorico dell'avere di vecchiaia all'età di 35 anni

(CHF 40'000 x 2.612)

CHF 104'480.-

Apporto personale massimo all'età di 35 anni

(CHF 104'480 – CHF 50'000)

CHF 54'480.-

*fl. Be*

**Cifra 3 Aliquote di conversione**  
(articolo 23 del Regolamento)

1. Le aliquote di conversione valide sono le seguenti:

| Età     | Tasso |
|---------|-------|
| 58 anni | 4.13% |
| 59 anni | 4.24% |
| 60 anni | 4.36% |
| 61 anni | 4.48% |
| 62 anni | 4.61% |
| 63 anni | 4.74% |
| 64 anni | 4.88% |
| 65 anni | 5.03% |
| 66 anni | 5.18% |
| 67 anni | 5.33% |
| 68 anni | 5.48% |
| 69 anni | 5.63% |
| 70 anni | 5.78% |

Le aliquote di conversione vengono interpolate linearmente in base al numero di mesi.

**Cifra 4 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi**  
(articolo 21 del Regolamento)

1. A partire dal 1° gennaio 2012 le rendite servite non saranno adeguate al rincaro per un periodo di 15 anni. In presenza di un'evoluzione dell'inflazione sostanzialmente differente da quanto ipotizzato, ad esempio superiore al 4% annuo, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si impegna a riconsiderare la questione dell'adeguamento delle rendite.

**Cifra 5 Misure di risanamento/ricapitalizzazione**  
(articolo 17 del Regolamento)

1. A partire dal 1° gennaio 2012 è prelevato un contributo di risanamento/ricapitalizzazione pari all'3% del salario assicurato, di cui 1.5% sono a carico del Datore di lavoro e l'altro 1.5% sono a carico degli assicurati.
2. A partire dal 1° gennaio 2012 il Datore di lavoro versa un contributo di risanamento/ricapitalizzazione supplementare pari al 3.9% del salario assicurato fino a quando il grado di copertura dell'IPCL è inferiore al 90%. Questo contributo dopo aver coperto i costi per le rendite indicizzate non capitalizzate acquisite al 31.12.2011, viene utilizzato dall'IPCL quale contributo di risanamento/ricapitalizzazione. Per rendite indicizzate s'intende la parte delle rendite in corso che risulta dagli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi.
3. Ogni singolo Datore di lavoro si assume inoltre i costi nella misura in cui le proprie rendite indicizzate non capitalizzate acquisite al 31.12.2011 non sono coperte dal contributo secondo il capoverso 2.